

Gli obblighi negli studi. Resta l'obbligo di segnalazione anche se la collaborazione mette pace tra contribuente e fisco

Voluntary, professionisti nella rete-antiriciclaggio

MILANO

■ Non punibilità dei **reati fiscali** - e neppure per le ipotesi di **autorriciclaggio** - ma persistente obbligo di segnalazione di operazioni sospette di **riciclaggio**.

Nel mare agitato della *voluntary disclosure* - la procedura di rientro "amichevole" dei capitali illecitamente detenuti all'estero - si apre un nuovo fronte di preoccupazioni dopo che nei giorni scorsi il Mef ha ribadito, in un provvedimento del direttore della prevenzione del sistema finanziario, i comportamenti che i professionisti devono tenere per non incorrere in sanzioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Secondo il Mef, in sostanza, poco importa che l'emersione "pacifichi" il rapporto tra amministrazione e contribuente sotto ogni profilo - fiscale, contributivo, penale - visto che gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione in capo ai professionisti restano immutati, e cioè tutti quelli di-

sciplinati dal Dlgs 23/2007, anche all'interno della procedura di *voluntary disclosure*.

Dall'apparente disarmonia del sistema sanzionatorio - disinteresse penale da un lato, schedatura amministrativa dall'altro - sembra chiaro che la scelta fatta dal legislatore prima, e dal Mef poi, è di non rinunciare a priori un patrimonio informativo molto importante (e invasivo) sui comportamenti anche risulanti nel tempo dei contribuenti.

Una scelta questa che, in attesa di prese posizioni ufficiali, sta preoccupando non poco il mondo dei professionisti, soprattutto quello dei commercialisti. Il tema di fondo è che, quando l'Agenzia incrocerà i dati della *voluntary* con le segnalazioni della 231, l'Uif potrà facilmente scoprire i consulenti "del rientro" che non hanno fatto la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio. «Trattandosi in linea di principio di patrimoni ingenti - dice

un esperto di antiriciclaggio consultato dal Sole 24 Ore - e di operazioni che vengono svolte da uno standing elevato di professionisti, è facile prevedere due ordini di conseguenze: la prima è che il consulente non può correre il rischio di venire sanzionato, quindi dovrà diligentemente informare il cliente e questi, in seconda battuta, potrebbe essere indotto a non affrontare il rientro se il "prezzo" sarà una mappatura destinata alla Uif, alla Guardia di finanza quando non direttamente alla Direzione investigativa antimafia».

La questione delle segnalazioni antiriciclaggio era stata sollevata più volte davanti alle commissioni parlamentari investite dalla legge sul rientro dei capitali, ma senza ottenere risultato. Ora il pressing, chiuso e blindato la legge sulla *voluntary*, si sposta sul Mef, a cui verrà verosimilmente chiesta una parziale retromarcia.

A.Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mappatura del "nero"

01 | VOLUNTARY DISCLOSURE

La legge sul rientro dei capitali (186/14, in vigore dal 2 gennaio scorso) prevede un'ampia non punibilità per i reati fiscali e anche per il nuovo reato di autorriciclaggio. In sostanza chi aderirà - o ha già aderito - al rientro volontario non potrà essere incriminato per gran parte dei reati previsti dal Dlgs 74/2000 (fiscali e contributivi) né per il "lavaggio" in proprio del "nero" fiscale

02 | ANTIRICICLAGGIO

Il decreto legislativo 231/2007 prevede però che i professionisti

devono obbligatoriamente segnalare all'Uif le operazioni in sospetto di riciclaggio compiute dal cliente

03 | IL MEF

Un provvedimento del 9 gennaio della V Direzione del ministero ha ribadito che gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione all'Uif permangono anche all'interno della procedura di rientro dei capitali. Da un lato, quindi, non punibilità penale, dall'altro, mappatura amministrativa. Una scelta che rischia di pesare sulla *voluntary*

